



GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA**

Via L. Da Vinci - 67100 L'Aquila

tel. 0862/363287-0862/363290 fax 0862/363300

Prot. n. 7378

L'Aquila, - 2 OTT. 2012

A tutti i Comuni d'Abruzzo

LORO SEDI

SPEDITO

E, p.c.

Alla Sovrintendenza per i Beni
Architettonici ed Ambientali
L'Aquila

Alla Sovrintendenza per i Beni
Archeologici dell'Abruzzo
Chieti

Al Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
ROMA

Oggetto: Legge regionale 28.08.2012, n. 46 recante **“Modifiche alla L.R. 13 febbraio 2003, n. 2**
“Disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali in attuazione della Parte
III del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)”.
Prime modalità applicative

Nel dare seguito all'incontro del 19 settembre u.s., nel corso del quale sono state illustrate le recenti modifiche introdotte dalla legge regionale indicata in epigrafe e nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei criteri specifici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedure di valutazione ambientale e di valutazioni di incidenza ai sensi degli articoli 46 e 46-bis della L.R. 3.3.1999, n. 11, appare opportuno precisare quanto di seguito esposto.

La novella legislativa, approvata dal Consiglio Regionale in data 17 luglio 2012, pubblicata sul BURA 5 settembre 2012, n. 47 ed entrata in vigore il **6 settembre u.s.**, rappresenta la normativa regionale di riferimento, in attuazione della legislazione statale in materia di beni paesaggistici ed ambientali, per l'esercizio delle funzioni di competenza dei soggetti pubblici coinvolti.

La versione finale dell'intervento normativo, frutto della fusione del testo del progetto di legge n. 369/12 (di iniziativa consiliare) e dell'accoglimento di due proposte di emendamento, si compone di due articoli.



GIUNTA REGIONALE

Art. 1: Modifiche all'art. 1 della L.R. n. 2/2003 (Competenze in materia paesaggistica)

In conformità al principio di sussidiarietà verticale declinato dall'art.118 Cost., l'art.1 della L.R. n.46/12 dispone l'abrogazione dei punti 1, 2, 3 e 4 della lettera *b*) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. n.2/2003 nel testo vigente, ridefinendo di fatto le competenze di Regione e Comuni relativamente alle funzioni concernenti la vigilanza sui beni paesaggistici, le autorizzazioni (art. 146 D. Lgs. n. 42/04), le sanzioni (art. 167 del D.Lgs. n. 42/04) ed il regime transitorio di cui all'art. 159 del D.Lgs. n. 42/04.

In virtù della modifica apportata alla richiamata lettera *b*) del comma 1 di tale articolo, viene meno la competenza regionale nelle ipotesi di:

1. **interventi in variante alla strumentazione urbanistica** (es:art.8 del DPR160/2010, art 10 del DPR 327/01, interventi approvati con accordo di programma , sempre in conformità con il PRP);
2. **categorie di opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A).;**
3. **categorie di opere soggette e Verifica di compatibilità Ambientale (ora Verifica di Assoggettabilità);**
4. **interventi ricadenti sul demanio idrico.**

Di conseguenza **le relative funzioni**, per effetto della previsione contenuta nel successivo comma 2 dello stesso art. 1, **risultano - implicitamente - oggetto di sub-delega ai Comuni, rientrando tra le "categorie di opere ed interventi non ricompresi nel precedente comma"**.

In seguito a detta novella, dunque, la **Regione continua ad esercitare le funzioni di cui alla lettera *b*) del comma 1 solamente nelle ipotesi di:**

5. **interventi promossi dalla Regione**
6. **di interventi che interessano più di un Comune.**

Il nuovo assetto di competenze in tal senso modificato **influisce anche sull'assetto di competenze relativo alle procedure di V.Inc.A di cui all'art.5 del D.P.R.n.357 del 1997 e delineato dall'art. 46-bis della L.R. n. 11/99, come modificata dalla L.R. n. 26/03**, nel quale, ai fini dell'individuazione delle categorie di opere rimesse alla competenza della Regione, si fa espresso rinvio al comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 2/03.

E' dunque, da affermarsi la competenza comunale per le procedure di V.Inc.A. in relazione alle ipotesi di opere e di interventi ricompresi nei punti da 1 a 4 della lettera *b*) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2.

Restano, invece, nella competenza della Regione le procedure relative ai piani, programmi territoriali ed ai piani agricoli e faunistico-venatori di cui all'art. 46-bis della L.R. n. 11/99.

Appare utile rammentare in proposito, che tanto il descritto trasferimento delle competenze in materia paesaggistica quanto il trasferimento di quelle in tema di Valutazione di Incidenza trova applicazione nei riguardi:

- a) delle procedure *in itinere*
- b) delle eventuali richieste di riesame di pareri già adottati, in forza della normativa previgente, dall'Amministrazione regionale

Quanto sopra in forza del principio *tempus regit actum* che, per orientamento ormai pacifico della giurisprudenza amministrativa, impone l'applicazione della disciplina, anche sopravvenuta, vigente al momento della conclusione del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale, il quale non può che essere apprezzato con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione (vedi, sul punto, T.A.R. Roma,



GIUNTA REGIONALE

Lazio, sez. II, sentenze n. 2179 del 5 marzo 2012 e n. 2249 del 6 marzo 2012; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5154 del 15 settembre 2011).

Sarà pertanto cura dell'Amministrazione regionale, per il tramite dell'Ufficio competente, trasmettere alle Amministrazioni Comunali i fascicoli inerenti le procedure di che trattasi e la relativa documentazione al fine di consentire il tempestivo esercizio delle competenze ad esse trasferite.

Diversamente è da ritenersi nel caso in cui vengano formulate semplici richieste di chiarimenti in relazione a pareri già resi dall'organo regionale, posto che esse non possono che essere evase dalla stessa autorità che ha espresso il parere.

Quanto sopra chiarito, nelle more dell'approvazione della deliberazione di Giunta regionale recante i criteri specifici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazione di incidenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 *bis*, della L.R. n. 11/99, se ne formulano, in prima battuta, i seguenti **indirizzi applicativi**, nella prospettiva di assicurare, da un lato, la semplificazione e l'unificazione dei vari procedimenti ambientali e, dall'altro, la massima trasparenza e partecipazione nelle procedure di valutazione di incidenza.

- a) Per quel che riguarda le **categorie di opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale e a Verifica di Assoggettabilità**, il necessario coordinamento, richiesto dall'art. 10 del D. Lgs. n. 152/06, tra la procedura di valutazione di impatto ambientale (di competenza regionale) e quella di valutazione di incidenza (ora di competenza comunale) viene assicurato in sede di Comitato CCR-V.I.A. attraverso la presa d'atto degli esiti della valutazione di incidenza stessa (art.10, comma 3, D.Lgs.152/06) da realizzarsi attraverso la partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione Comunale – a tal scopo convocata almeno 7 giorni prima della data di svolgimento del Comitato medesimo – o mediante l'acquisizione del parere sulla valutazione di incidenza trasmesso in via telematica o a mezzo fax allo stesso Comitato CCR-VIA (0862/363475).

A tal fine, si rappresenta che l'autorità comunale (divenuta) competente al rilascio del parere sulla valutazione di incidenza si esprime sul progetto che è stato depositato anche all'Amministrazione Comunale tenendo conto delle osservazioni che vengono acquisite sullo Sportello Regionale Ambientale attualmente attivo all'indirizzo <http://sra.regione.abruzzo.it/>. La pubblicità e la partecipazione relativamente al procedimento di V.Inc.A saranno dunque assicurate con le stesse modalità e con le stesse forme previste per la V.I.A. e per la V.A.

- b) In relazione, invece, ai *“piani ed i programmi territoriali”* e *“i piani agricoli e faunistico-venatori”* restati, come innanzi illustrato, di competenza della Regione sensi dell'art. 46-*bis*, comma 1 della L.R. n. 11/99
- si ribadisce in questa sede quanto già raccomandato al momento dell'entrata in vigore della L.R. n. 26/2003 in ordine alla necessità che **la valutazione di incidenza debba essere pubblicata unitamente ai “piani ed i programmi territoriali”, ivi compresi i piani di assestamento forestale o equivalenti, i piani economici dei beni agro-silvo-pastorali ed i piani urbanistici;**
 - si precisa ulteriormente che, ai fini dell'integrazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con la valutazione di cui all'art.5 del D.P.R.n.357/97, **al rapporto ambientale dovrà essere allegata la relazione sulla valutazione d'incidenza**, nella prospettiva di integrare e coordinare le strategie di sviluppo ambientale con un'adeguata considerazione



GIUNTA REGIONALE

dell'incidenza sugli habitat naturali e di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con gli stessi;

- si partecipa che, in difetto, potranno pertanto essere richieste integrazioni alla documentazione prodotta dall'Amministrazione Comunale in sede di procedure di V.A.S allo scopo di assicurare la completa e preventiva valutazione delle ricadute ambientali della attività pianificatoria sui Siti di Interesse Comunitario e Sulle Zone a Protezione Speciale e di rendere edotto ciascun soggetto interessato dei contenuti della valutazione di incidenza, anche al fine di presentare eventuali osservazioni.

c) Con specifico riferimento **alle altre tipologie di opere e di interventi suscettibili di produrre impatti sulla conservazione degli habitat naturali e specie di cui al D.P.R. n. 357/97 e quindi implicanti valutazione di Incidenza**, la relazione sulla valutazione di incidenza dovrà essere acquisita nell'ambito del procedimento autorizzativo, alla stessa dovrà essere data adeguata pubblicità nelle forme e secondo le modalità definite dall'autorità competente al fine di garantire la partecipazione del pubblico per eventuali osservazioni e dovrà formare oggetto di pubblicazione. Nell'ipotesi di procedimento per il rilascio del permesso a costruire di cui all'art.20 del D.P.R.n.380/01 la relazione sulla valutazione di incidenza, adeguatamente partecipata, dovrà essere pubblicata, unitamente al permesso di costruire, sull'Albo Pretorio.

In ogni caso si evidenzia, infine, che ai fini della redazione del parere sulla valutazione di incidenza possono costituire utile riferimento i Piani di gestione delle aree Natura 2000 che i Comuni dovranno approvare entro il 31.12.2013 nonché, con specifico riferimento agli **interventi ricadenti sul demanio idrico** i cui effetti possono incidere su habitat e specie elencati nelle Direttive Natura 2000, il relativo Studio di Valutazione di Incidenza del Piano di Tutela delle Acque.

Art. 2 : Sostituzione dell'art. 2-bis della L.R. n. 2/2003 (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione)

L'art. 2 della L.R. n. 46/12 introduce una nuova disposizione che sostituisce l'art. 2-bis della L.R. n. 2/03 concernente l'attività di coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione.

La nuova disposizione normativa, ispirata al principio di sussidiarietà verticale codificato negli art. 117 e 118 della Costituzione, risponde ad evidenti esigenze di semplificazione e celerità delle procedure di verifica della compatibilità delle previsioni proposte negli strumenti di pianificazione con il Piano regionale Paesistico, attraverso la contrazione delle fasi procedurali, con particolare riferimento a quella inerente il rilascio del parere da parte della Commissione Speciale per i Beni Ambientali.

Infatti, nel testo novellato il legislatore stabilisce che, **qualora le previsioni proposte negli strumenti di pianificazione si limitino ad un mero recepimento del P.R.P. (comma 4), l'Amministrazione locale non sia più tenuta ad acquisire il parere di competenza regionale ma semplicemente a trasmettere, per conoscenza, alla Direzione regionale competente la dichiarazione di conformità delle previsioni proposte agli usi consentiti dal P.R.P. in allegato della deliberazione di definitiva approvazione del proprio strumento.**

Tanto vale anche per le varianti alle Norme Tecniche di Attuazione qualora non vadano ad incidere sugli usi conformi al PRG.



GIUNTA REGIONALE

In definitiva, la Regione interviene, attraverso l'espressione del parere di cui all'art. 1 della L.R. n. 2/03, nel procedimento di variante degli strumenti urbanistici di competenza delle amministrazioni locali solamente nelle ipotesi in cui dette espressioni urbanistiche costituiscano altresì variante alla pianificazione paesaggistica.

L'obiettivo della modifica è quello di evitare gli appesantimenti burocratici e gli aggravii procedurali - già ampiamente stigmatizzati dalle Amministrazioni locali - suscettibili di provocare impatti ancora più significativi sull'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa in relazione alla fase di ricostruzione post-sisma.

E' in ogni caso espressamente **riconosciuto in capo alla Regione (comma 7) un potere di verifica della correttezza delle dichiarazioni di conformità trasmesse dall'Amministrazione Comunale** anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del relativo contenuto, al fine di assicurare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione locale medesima e, con essa, un più incisivo coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione assegnato alla Regione dall'art.145 del D.Lgs. n. 42/2004.

Detta verifica viene condotta in contraddittorio con l'Amministrazione comunale e mirerà ad assicurare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione locale medesima e, con essa, un più incisivo coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione assegnato alla Regione dall'art.145 del D.Lgs. n. 42/2004.

La trasmissione per conoscenza alla Direzione regionale competente della dichiarazione di conformità delle previsioni proposte agli usi consentiti dal P.R.P., da allegare alla deliberazione di definitiva approvazione del proprio strumento e il connesso potenziale esercizio del potere di verifica regionale, non sono causa di sospensione dello svolgimento dell'attività amministrativa di competenza comunale, fatti salvi gli esiti del suddetto accertamento regionale (comma 8).

Tanto si segnala alle Amministrazioni in indirizzo per opportuna conoscenza, rinviando alla adozione della citata deliberazione di Giunta Regionale la fissazione di più puntuali indirizzi per l'esercizio ed il coordinamento delle funzioni trasferite *in subiecta materia*.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio
Conservazione della Natura
(Dott.ssa Annabella PACE)

Il Dirigente del Servizio
*Affari Giuridici e Legali per l'Ambiente
ed il Territorio*
(Avv. Stefania VALERI)

Il Dirigente del Servizio
*Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e
Valutazione Ambientale*
(Arch. Patrizia RISANO)

IL DIRETTORE
(Arch. Antonio SORGI)

SV/mc